

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 15-7973/2016

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della **fase di Verifica** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto di "completamento degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone "
Comune di Rivalta di Torino
Proponente: Cave Sangone S.p.A
Improcedibilità dell'istanza.

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 29 dicembre 2015 Renato Fecino, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cave Sangone S.p.A, con sede legale in Rivalta di Torino – via San Luigi, 130 – Codice Fiscale e Partita IVA 00919010017 – ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di "completamento degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone nel Comune di Rivalta di Torino " in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell' Allegato B2 della l.r. 40/98.
- in data 21 gennaio 2016 è stata pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati – recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento – ed è stata messa a disposizione la documentazione presentata.
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- in data 09/03/2016 è stata inviata alla ditta la comunicazione di motivi ostativi ai sensi della L. 241/90 e smi, in relazione alla quale con nota PEC n. 35913 del 18/03/2016 sono pervenute le controdeduzioni da parte della Ditta.

Rilevato che:

la richiesta si configura come variante del progetto già autorizzato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 92 del 20 marzo 2007, tuttavia nella relazione non è sufficientemente evidenziato che cosa viene variato e in quale modo, rispetto al progetto originario.

- L'attività di sistemazione ambientale definitiva, secondo quanto illustrato nel presente progetto, contempla in estrema sintesi i seguenti interventi:

Settore Ovest:

- cessione area rinaturalizzata vicina alla pista per aeromodelli;
- ritombamento aree oggetto di scavo;
- realizzazione barriere verdi lungo la Variante del Dojrone.

Settore Est:

- rinaturalizzazione laghetto;
- creazione di un percorso ciclabile e pedonale che garantirà la fruibilità dell'area naturalistica delle sponde del Sangone;
- realizzazione barriere verdi lungo Variante del Dojrone.

I restanti settori, interessati dalla presenza di impianti di lavorazione, uffici ed aree di stoccaggio materiali, è previsto che rimangano quali aree produttive a servizio delle attività della Società Cave Sangone e vengono dunque stralciate dal piano di recupero.

- L'area d'intervento è inserita nell' Area contigua della fascia fluviale del Po- tratto torinese (f3) ai sensi della L.R. n. 19/2009; pertanto essa è soggetta al vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Dlgs 42/2004, art. 142 lettera f) "*i parchi e le riserve regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*", oltre che parzialmente alla lettera c).
- L'area risulta in parte interna alla fascia A definita dal PAI (settore sud-orientale) ed in parte nella Fascia B.
- L'ultima autorizzazione all' esercizio dell'attività estrattiva è stata rilasciata con Determinazione n. 92 del 20 marzo 2007 della Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, ai sensi della L.R. n. 69/78, e Autorizzazione Comunale n. 220/2006 del 19 febbraio 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, con scadenza al 19 marzo 2011

Considerato che:

- La pre-istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:
 - Negli elaborati a corredo dell' istanza di avvio della fase di Verifica, depositati il 20/12/2015, non è stata fornita alcuna tavola riportante il rilievo dello stato attuale e neppure lo stesso è stato descritto nella relazione.
 - A pag. 72 della Relazione tecnica (dicembre 2015), tra gli interventi previsti dal progetto di completamento del recupero ambientale, si parla genericamente di *ritombamento*

dell'area oggetto di scavo: "Entro 2 anni verrà completamente ritombata l'area interessata dagli scavi, posta ad Ovest della Variante del Dojrone, che verrà mantenuta quale area deposito e stoccaggio. La superficie interessata si estende su circa 8.800 m² ed ha una profondità media di circa 8 m: ne consegue che la cubatura necessaria al completo ritombamento dell'area ammonta a circa 49.600 m³ di terre e rocce da scavo, oltre a circa 4.400 m³ di terreno vegetale". Tuttavia, non essendo stata prodotta una planimetria dello stato di fatto, non è chiaro come possano essere stati calcolati i volumi di ritombamento; inoltre sui materiali da utilizzare viene detto genericamente che si tratta di terre e rocce da scavo, senza specificarne ulteriormente la provenienza.

- E' pervenuta dalla Regione Piemonte- Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere la nota n. 3934 del 26/02/2016, i cui contenuti sono sinteticamente di seguito riportati:

Da un primo esame della documentazione prodotta, disponibile in rete nel sito della Città Metropolitana tra le autorizzazioni necessarie a seguito del procedimento di Verifica risulta quella relativa alla l.r. 69/1978 di competenza regionale.

Con la presente si segnala che a seguito del sopralluogo, e relativo rilievo topografico eseguito da questo Settore in data 11 febbraio 2016, i dati risultanti dal rilievo mettono in evidenza una notevole escavazione realizzata in assenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, sia in termini di superficie interessata, sia in relazione ai volumi estratti.

- Nel sopralluogo eseguito l'11/02/2016 dal funzionari del Servizio Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Torino è stata evidenziata la presenza di numerosi cumuli di rifiuti e terre da scavo nella zona degli impianti e nella zona ovest oltre il sottopasso della SP n. 6 (area oggetto di proposte di recupero con la presente istanza), non quantificabili durante il sopralluogo stesso, per l'assenza tra l'altro di planimetrie di riferimento.
- In relazione al punto precedente è stata informata, a cura dei nostri uffici, l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 C.P.P. e contestualmente è stato avviato un procedimento prescrittivo e sanzionatorio ai sensi dell'art.318 ter e successivi della parte VI bis del Dlgs 152/2006, prescrivendo tra l'altro l'allontanamento dei rifiuti depositati.
- A seguito della comunicazione di motivi ostativi ai sensi della L. 241/90 e smi, inoltrata in data 09/03/2016, la Ditta ha inviato una nota di controdeduzioni, corredata da un "rilevato topografico dell'area allo stato attuale", datato marzo 2016 e firmato dal professionista Ing. Bruno Cipullo. Inoltre nelle osservazioni la Ditta asserisce che: "*La contestazione della violazione amministrativa ex L.R. n. 69/1978 instaurata dal Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere con il verbale redatto in data 11/03/2016 non può costituire motivo ostativo alla conclusione dell'iter trattandosi esclusivamente dell'applicazione eventuale di sanzione amministrativa*".
- Con nota n. 37811 del 23/03/2016 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha provveduto a richiedere al Settore Polizia Mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte i risultati del

rilievo topografico eseguito dai Funzionari del Settore Regionale stesso in data 11/02/2016, in occasione di un sopralluogo eseguito sull'area di cava.

- I risultati del rilievo regionale dell'11/02/2016 sono pervenuti con nota n. 6342 del 05/04/2016.
- Dall'esame e confronto dei due rilievi, ossia quello fornito dalla Ditta datato marzo 2016 e quello eseguito dalla Regione in data 11/02/2016, emerge una significativa e sostanziale differenza nella porzione Nord e a Ovest del sottopasso alla SP 6, in quanto nel rilievo regionale sono evidenziati ampi scavi a fossa, con profondità fino -10 m dal piano campagna, che non compaiono nel rilievo prodotto dalla Ditta.

Ritenuto che:

- le problematiche sopra riportate:
 - manifestano notevole incertezza sulle reali volumetrie di scavo, di ritombamento e sulle effettive superfici utilizzate, oltrechè dubbi sui materiali da utilizzarsi nel ritombamento;
 - sono state e potrebbero essere oggetto di procedimenti sanzionatori ed eventuali obblighi di ripristino, la cui ottemperanza deve essere verificata prima di qualsiasi ulteriore variazione del progetto originario;
- date le significative contraddizioni e discrepanze, sia fondamentale attendere quantomeno la conclusione dei procedimenti in corso e prendere in esame solo successivamente qualsiasi variante, per la quale dovrà comunque essere fornito un rilievo dello stato di fatto completo ed esaustivo.

Visti:

- il parere della Regione Piemonte- Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere n. 3934 del 26/02/2016, agli atti;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 Luglio 2003, n.10/R e smi;
- il D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

A fronte delle problematiche emerse e dettagliate nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 29/12/2015 dalla Ditta Cave Sangone S.p.A, con sede legale in Rivalta di Torino – via San Luigi, 130 – Codice Fiscale e Partita IVA 00919010017, relativa al progetto di “completamento degli interventi di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Fontanone”;
- **l'interruzione e archiviazione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. 40/98 e smi.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

data: 05/04/2016

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA